

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO "LA NOCE D'ORO"

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "La Noce d'Oro" con sede legale in Via Monte Pennolo, 58, Rocca di Papa (RM). L'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Art. 2 – Oggetto

"La Noce d'Oro" è una libera Associazione di fatto, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.3 – Scopi e Finalità, Attività Istituzionali

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, culturali ed editoriali.

In particolare ha lo scopo di:

- valorizzare e sostenere opere letterarie di particolare pregio;
- promuovere la lettura, la cultura e lo scambio di saperi;
- prestare particolare cura e attenzione alle culture minoritarie e alle pratiche silenziose;
- concorrere a tutela e promozione di tutto quanto può avere interesse artistico, scientifico, storico e culturale.

L'Associazione "La Noce d'Oro", per il raggiungimento dei suoi fini, intende:

- realizzare iniziative editoriali su carta e sul web;
- organizzare e gestire attività di educazione e formazione;
- organizzare e gestire attività culturali, come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, mostre, residenze d'artisti, proiezioni, concerti;

A tali scopi l'Associazione potrà intraprendere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali, anche sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, progetti finalizzati con enti pubblici e privati e con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Art. 4 – Associati

L'Associazione è aperta a tutte le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e manifestino l'intenzione all'adesione mediante una collaborazione attiva e partecipe.

Mediante la richiesta scritta di associazione e con il versamento della quota associativa si dichiara implicitamente di voler partecipare alla vita associativa, di condividerne gli scopi istituzionali, di accettare senza riserve lo Statuto, di rispettare i regolamenti interni. Per divenire Soci occorre aver compiuto il diciottesimo anno di età. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda sono devoluti alla competenza del Consiglio Direttivo. L'ammissione è comunicata telematicamente.

I soci, in caso di ammissione, si impegneranno al versamento della quota sociale annuale entro sessanta giorni, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente. L'anno sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il numero dei soci è illimitato ed essi si distinguono in Fondatori, Sostenitori ed Ordinari.

- soci Fondatori sono tutti coloro che risultano firmatari dell'atto costitutivo;
- soci Sostenitori sono coloro che per propria volontà scelgono di offrire un contributo annuale maggiorato, avendo comunque gli stessi diritti e doveri dei soci Ordinari;
- soci Ordinari sono coloro che partecipano attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'associazione.

Le quote sociali sono personali e intrasmissibili.

I soci che desiderano svolgere attività associativa devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Le comunicazioni previste dal presente statuto saranno inviate tramite posta elettronica, in alternativa e con la stessa efficacia delle comunicazioni inviate per posta ordinaria.

In base alle vigenti disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I Soci hanno diritto:

- a partecipare all'assemblea e votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti interni e dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ad organizzare le attività con le quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- ad essere informati sulle attività dell'Associazione e a controllarne l'andamento;
- ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- a dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- a esaminare i libri sociali, entro un giorno dalla richiesta, per via telematica.

Tutti i soci sono obbligati a pagare la quota associativa, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

I Soci, per tutta la durata della loro partecipazione all'Associazione, conferiscono mandato al Consiglio Direttivo per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'Art. 3 del presente Statuto ad eseguire i compiti loro affidati dall'Assemblea.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio

In caso di comportamento difforme o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, o che possa danneggiarne l'immagine, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Lo status di socio viene perso, oltre che per espulsione, per recesso, decadenza o esclusione.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

La decadenza ha luogo quando il socio perde i requisiti previsti per l'ammissione o in caso di morosità e viene accertata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione al socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che sia moroso nel pagamento delle quote periodiche di associazione, che sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo statuto o da eventuali regolamenti interni. Il provvedimento motivato e insindacabile deve essere comunicato al socio.

Art. 7 – Risorse Economiche e Quote Associative

L'Associazione trae le risorse economiche essenziali per realizzare direttamente i suoi scopi primari e per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:

- le quote associative ordinarie, fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale;
- quote associative supplementari o straordinarie (fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità);
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; erogazioni liberali e oblazioni;
- contributi di enti pubblici e privati; rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni, corsi, eventi, pubblicazioni, raccolte pubbliche di fondi;

- rimborso da parte di terzi di somme spese per conto dell'Associazione e anticipate dai soci;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Le quote associative annuali vengono proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'organizzazione e sono conseguiti esclusivamente per autofinanziamento e al solo fine del conseguimento dello scopo sociale. In tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere, la cui funzione può essere assunta anche da un altro membro del Direttivo.

I componenti degli organi sociali durano un anno e sono rieleggibili, tranne ove diversamente indicato.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti. Ognuno dei Soci ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per deliberare sulla nomina delle cariche sociali, per l'approvazione del rendiconto contabile, per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e resterà consultabile a richiesta. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante lettera semplice o comunicazione e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente o del Vicepresidente, con congruo preavviso. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce, quando necessario, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, coi compiti ad esso riconosciuti dall'articolo 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, anche per via telematica. Delle delibere assembleari verrà data pubblicità per via telematica.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 membri fino ad un massimo di 5 nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualifica di eleggibilità è una regolare iscrizione all'Associazione.

Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o due consiglieri, il Presidente nomina uno o più soci adatti alla carica. Ove per dimissioni o altri motivi vengano a mancare tre o più consiglieri, il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare deve: redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo ed il rapporto sulla attività della associazione, predisporre i regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente entra in carica al momento della nomina e dura in carica un anno.

Il Consiglio Direttivo può confermare la rielezione del Presidente in carica, su proposta del Vicepresidente, per ulteriori due anni.

Egli all'atto del suo insediamento sottopone il programma di attività all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'associazione in ogni evenienza.

Il Presidente dell'Associazione, quindi:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- nomina un Vicepresidente;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- vigila sull'andamento tecnico e amministrativo;
- promuove, coordina e dirige tutte le attività;
- conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo ed a tal fine è autorizzato a firmare in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio.

Art.12 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, subentrandogli allo scadere del mandato. Coadiuvato il Presidente nella sua funzione e lo sostituisce in caso di sua assenza in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art.13 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario svolge funzioni di collaborazione col Presidente.

I compiti di sua competenza sono:

- il mantenimento del Libro Soci;
- la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il tesoriere è il responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Egli è deputato:

- alla tenuta dei libri contabili dell'Associazione;
- alla esecuzione delle relative registrazioni;
- agli adempimenti fiscali e a quant'altro connesso per legge alla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;
- alla riscossione delle entrate a qualsiasi titolo; all'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- alla predisposizione del Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- alla predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Tutto quanto concerne la carica di segretario e di tesoriere devono essere sottoposti all'approvazione del Presidente.

Art. 14 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo apposito bilancio, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre anche il bilancio preventivo per l'anno successivo ed il rapporto annuale sulla attività della associazione.

Entro il 30 marzo il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 3.

Art. 15 – Fondo Comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. Per le obbligazioni assunte dall'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 16 – Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 – Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in sede di prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione o ente con finalità analoghe, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa disposizione di legge.

Art.18 – Clausola Compromissoria

I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri; due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro, l'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni, enti del Terzo settore (in particolare, alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ed al d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e persone giuridiche private.

Letto, approvato e sottoscritto in Rocca di Papa (RM), il 9 marzo 2021